

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA CORRESPONSIONE
DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE**
di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Sommario

ARTICOLO 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2. COSTITUZIONE DEL FONDO, DESTINAZIONE E GESTIONE.....	4
ARTICOLO 3. BENEFICIARI.....	5
ARTICOLO 4. ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	5
ARTICOLO 5. AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI.....	5
ARTICOLO 6. QUANTIFICAZIONE DEL FONDO NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI.....	6
ARTICOLO 7. COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI	6
ARTICOLO 8. QUANTIFICAZIONE DEL FONDO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI.....	7
ARTICOLO 9. COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI .	7
ARTICOLO 10. DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	8
ARTICOLO 11. INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE IN FASE ESECUTIVA PER FORNITURE E SERVIZI	8
ARTICOLO 12. FUNZIONI SVOLTE NELL'AMBITO DI AFFIDAMENTI INDETTI DA ALTRE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA.....	8
ARTICOLO 13. APPALTI SUDDIVISI IN LOTTI.....	9
ARTICOLO 14. ACCORDO QUADRO.....	9
ARTICOLO 15. LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	9
ARTICOLO 16. PAGAMENTO DELL'INCENTIVO	10
ARTICOLO 17. RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI	10
ARTICOLO 18. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO	10
ARTICOLO 19. LIMITI AL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO.....	11
ARTICOLO 20. RINVIO DINAMICO E REVISIONE.....	11
ARTICOLO 21. TRASPARENZA	11
ARTICOLO 22. DECORRENZA.....	11

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) è adottato in attuazione dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’articolo 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 (di seguito denominato Codice).
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e ripartizione del Fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato Fondo) svolte dal personale dipendente dell’INRiM, nei contratti di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di affidamento dei soli contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per l’aggiudicazione dei quali sia stata effettuata una procedura comparativa, anche in forma semplificata, come meglio specificato nei successivi commi.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai contratti di appalto di servizi e forniture solo se sia nominato il direttore dell’esecuzione a norma dell’art. 113, comma 2, del Codice e laddove ricorrano le ulteriori condizioni previste dal Regolamento.
5. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) i contratti di cui agli artt. 17 e 17 bis del Codice;
 - b) i contratti di concessione;
 - c) le procedure relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), dell’art. 63, comma 2, lett. b) del Codice e tutte le acquisizioni che si svolgono mediante affidamento diretto senza procedura competitiva e/o confronto fra operatori economici, comunque definite e previste da disposizioni di legge, ivi incluse le eventuali proroghe tecniche di cui all’articolo 106, comma 11, del Codice e le fattispecie di cui all’articolo 106, comma 12;
 - d) le procedure di adesione a Convenzioni quadro e Contratti quadro obbligatori in attuazione di previsioni del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell’economia e delle finanze e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente alla fase di affidamento del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente Regolamento;
 - e) le procedure svolte da altre stazioni appaltanti e centrali di committenza relativamente alla fase di affidamento, salvo quanto previsto agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento;
 - f) le procedure di selezione del contraente che non hanno dato luogo ad aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del presente Regolamento;
 - g) i contratti, a prescindere dalla tipologia di procedura di affidamento, di importo inferiore alle soglie minime per la costituzione del Fondo di cui agli artt. 6 e 8 del Regolamento.
6. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata al successivo articolo 2, a valere sugli stanziamenti previsti per singole opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate al Fondo di cui al comma 2. La disciplina in ordine all’utilizzo di tali risorse è quella stabilita dal presente Regolamento.
7. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le leggi, i regolamenti nazionali ed i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento.

8. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, il presente Regolamento si applica nelle ipotesi in cui l'INRiM:
 - a) operi direttamente come stazione appaltante;
 - b) agisca ai sensi dell'articolo 37, commi 10 e 11, del Codice laddove le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento siano svolte da dipendenti dell'INRiM.

Articolo 2. Costituzione del Fondo, destinazione e gestione

1. L'INRiM, nel limite degli stanziamenti di Bilancio a disposizione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, da allegare alla determina a contrarre o atto equivalente, prevede di destinare al Fondo una quota nella misura non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posto a base di gara, al netto dell'IVA e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, e a valere sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Le risorse finanziarie così individuate vengono accantonate nel relativo quadro economico, tra le somme a disposizione. L'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IRAP a carico dell'INRiM.
2. Nella determinazione dell'incentivo non si considerano eventuali ribassi nell'aggiudicazione da riconoscere per le attività indicate dalla legge, le somme per accantonamenti e quelle per gli imprevisti.
3. L'80% delle risorse del Fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura e servizio, tra i dipendenti di cui al successivo articolo 3, in base alle percentuali che saranno determinate ai sensi di quanto disposto agli articoli 6 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 20% delle risorse di detto Fondo è destinato alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice. All'impiego delle predette risorse provvede la Direzione generale.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è indicato nelle determinazioni di quantificazione della spesa dei singoli appalti, che, a tal fine, sono corredate dalla documentazione prevista all'articolo 5 del presente Regolamento e sottoposti al riscontro amministrativo contabile della UO competente.
6. Gli acquisti di beni e servizi o l'esecuzione di lavori pubblici che sono oggetto di programmazione devono essere inseriti, rispettivamente, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nel programma triennale dei lavori pubblici, previsti dall'articolo 21 del Codice e disciplinati dal DM 16 gennaio 2018 n. 14.
7. Le risorse destinate alla costituzione del Fondo e di cui ai commi 3 e 4 sono girate su un apposito conto dello Stato patrimoniale dell'INRiM, in un'unica soluzione ovvero, con riferimento agli appalti di durata pluriennale, in relazione all'avanzamento degli stessi, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità.

Articolo 3. Beneficiari

1. La quota dell'80% del Fondo di ciascun appalto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'INRiM, incaricati con provvedimento espresso a svolgere le funzioni tecniche previste dall'articolo 113, comma 2, del Codice.
2. Sono beneficiari della quota del Fondo incentivante i seguenti soggetti ove presenti e ove individuati con il provvedimento di cui al successivo art. 5:
 - i dipendenti che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - i dipendenti che effettuano la valutazione preventiva dei progetti;
 - i dipendenti incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti;
 - il responsabile unico del procedimento (RUP);
 - i dipendenti incaricati della direzione dei lavori;
 - i dipendenti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - i dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo ovvero della verifica di conformità;
 - i dipendenti incaricati del collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti laddove nominati con atto formale.
3. L'importo da corrispondersi al personale viene ripartito tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché del valore e della complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del responsabile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

Articolo 4. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 5. Affidamento delle funzioni

1. Il Dirigente responsabile, su proposta del RUP, come nominato ai sensi della normativa interna, individua, per la fase di rispettiva competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, possono assolvere ai compiti assegnati, identificando il ruolo di ciascuno anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori ove nominati.
2. L'individuazione dei beneficiari degli incentivi è effettuata con determinazione dirigenziale, adottata secondo le disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, e contenente:
 - a) l'oggetto del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
 - b) l'importo stimato posto a base di gara;
 - c) il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
 - d) la determinazione delle aliquote del Fondo spettanti a ciascuna delle figure individuate;
 - e) l'indicazione delle attività da svolgere da parte di ciascuna figura professionale, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le

attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della trasparenza e della rotazione, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione delle nomine possono essere apportate dal Dirigente responsabile, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti così come sopra individuati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento in ordine alle condizioni per poter procedere alla liquidazione dell'incentivo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e nomina di cui al comma precedente assumono la responsabilità dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attività assegnate ed acquisiscono il diritto alla liquidazione dell'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta.
7. Non possono essere concessi incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse, ovvero che abbia, direttamente od indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto di lavori, servizi o forniture. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
8. Nel caso in cui il personale incaricato versi nelle ipotesi di cui al comma precedente trova applicazione l'art. 42 del Codice. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 6. Quantificazione del Fondo negli appalti di opere e lavori

1. Al Fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA come prevista e modulata in relazione alla fascia di importo dalla seguente tabella:

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Oltre la soglia per gli affidamenti diretti e fino alla soglia europea	2%
oltre la soglia europea e fino a euro 10.000.000	1,8%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

Articolo 7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo negli appalti di opere e lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché all'entità e complessità dell'opera da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte dal Dirigente responsabile, secondo i criteri che saranno definiti, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello sono pubblicati sul sito istituzionale dell'INRiM.

2. L'erogazione delle risorse, da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti nonché la risoluzione delle eventuali controversie, è effettuata sulla base delle percentuali che saranno definite in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote dell'incentivo sono cumulabili tra loro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 3 del Codice con riferimento al limite massimo degli incentivi erogabili.
4. Qualora le funzioni siano assegnate a più di un dipendente, la quota prevista viene suddivisa tra gli stessi in parti uguali.

Articolo 8. Quantificazione del Fondo negli appalti di forniture e servizi

1. Al Fondo sono destinate, per ciascun servizio o fornitura, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 % dell'importo a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia di importo indicata nella seguente tabella:

Classi di importo di servizi e/o forniture	Percentuale da applicare
oltre la soglia di affidamento diretto e fino alla soglia europea	2%
oltre alla soglia europea euro e fino a euro 1.000.000	1,8%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000	1,2%

Articolo 9. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo negli appalti di forniture e servizi

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché all'entità e complessità del servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del Dirigente responsabile, secondo i criteri che saranno definiti, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. L'erogazione delle risorse, è effettuata sulla base delle percentuali che saranno definite in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni connesse a più attività nell'ambito della stessa fornitura o servizio, le quote dell'incentivo sono cumulabili tra loro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del Codice con riferimento al limite massimo degli incentivi erogabili.
4. Qualora le funzioni siano assegnate a più di un dipendente, la quota prevista viene suddivisa tra gli stessi in parti uguali.

Articolo 10. Disciplina delle varianti

1. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto e indicati all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. Le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del Codice che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto non concorrono ad alimentare il Fondo.

Articolo 11. Incentivazione delle funzioni svolte in fase esecutiva per forniture e servizi

1. Fermo restando l'ambito di applicazione del Regolamento di cui all'art. 1, è riconosciuto un incentivo al RUP e alle altre figure eventualmente nominate di cui all'art. 3 del Regolamento per le funzioni svolte in fase di esecuzione del contratto, secondo le percentuali che saranno definite in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale, esclusivamente laddove sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione in relazione ad almeno uno dei seguenti casi:
 - a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Articolo 12. Funzioni svolte nell'ambito di affidamenti indetti da altre stazioni appaltanti e centrali di committenza

1. Quando l'INRiM si avvale di un'altra stazione appaltante o di una centrale di committenza per lo svolgimento della procedura di gara per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura:
 - a) può nominare un RUP per le attività di propria competenza, definendone i compiti e le responsabilità; in tale ipotesi l'incentivo spettante al RUP e alle altre figure eventualmente nominate, relativo alla fase di affidamento, non è corrisposto. L'incentivo sarà corrisposto a tutte le altre figure relative alla fase di esecuzione, di cui all'art. 3, nei limiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento, ove nominate e secondo le percentuali che saranno definitive in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui agli artt. 7 e 9;
 - b) può destinare una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della suddetta stazione appaltante. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra l'INRiM e la stazione appaltante che cura l'acquisizione, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo. Qualora la suddetta convenzione/contratto non contenga previsioni al riguardo, ovvero in assenza di accordi tra l'INRiM e la stazione appaltante che cura l'affidamento, ai fini della liquidazione dell'incentivo si applica il presente Regolamento. In

tale caso, l'INRiM può destinare parte delle risorse ai dipendenti della stazione appaltante che cura l'acquisizione e parte delle risorse stesse ai dipendenti dell'INRiM che operino nell'ambito della suddetta stazione appaltante.

Articolo 13. Appalti suddivisi in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice). La quota di incentivazione calcolata sull'importo complessivo dell'affidamento secondo quanto indicato nelle tabelle di cui agli articoli 6 e 8 del presente Regolamento, verrà attribuita ai singoli lotti in misura proporzionale all'importo dei lotti stessi.

Articolo 14. Accordo quadro

1. Per gli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto, mentre al RUP del contratto attuativo, ed ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto attuativo.

Articolo 15. Liquidazione dell'incentivo

1. L'erogazione degli incentivi in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 del Regolamento è effettuata previa verifica delle specifiche attività svolte dal dipendente ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, il Dirigente responsabile predispone una scheda di sintesi per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, e contenente almeno:
 - a) tipo di attività assegnata;
 - b) percentuale realizzata;
 - c) tempi previsti e tempi effettivi, nonché motivazione dell'eventuale scostamento;
 - d) costi di realizzazione previsti e costi effettivi, nonché motivazione dell'eventuale scostamento;
3. La verifica dell'attività svolta dal RUP è effettuata dal Dirigente responsabile; la verifica dell'attività svolta dagli affidatari delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento è effettuata dal Dirigente responsabile a fronte dell'istruttoria del RUP, anche sentita la Struttura richiedente l'attività.
4. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate siano state correttamente svolte senza ritardi rientranti nella relativa sfera di controllo.
5. La liquidazione dell'incentivo è disposta a conclusione della procedura e previa verifica di cui al comma 3.
6. Completata l'istruttoria, effettuate le verifiche di cui al presente articolo e disposta la liquidazione, il Dirigente responsabile trasmette la documentazione all'UO competente per il pagamento.

Articolo 16. Pagamento dell'incentivo

1. L'UO competente per i pagamenti dispone l'erogazione degli incentivi su comunicazione del Dirigente responsabile, cui spetta la verifica di cui al successivo articolo 18.
2. L'emolumento, di natura accessoria, è valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 503 del 1992, nella quota B del trattamento di pensione, in applicazione dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.

Articolo 17. Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrisondersi al personale come determinato ai sensi dei precedenti articoli è ridotto in caso di incrementi dei tempi o dei costi rispetto a quanto pianificato, salvo che siano agli stessi non imputabili, secondo la tabella sotto riportata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% importo contrattuale	60%

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del Dirigente responsabile, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato per l'attivazione del contraddittorio e, ove possibile, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

Articolo 18. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, i responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e i relativi provvedimenti attuativi ovvero che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del Codice.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del Dirigente responsabile, che ha affidato l'incarico.

Articolo 19. Limiti al pagamento dell'incentivo

1. Gli incentivi relativi ad incarichi eseguiti complessivamente corrisposti in un anno a ciascun dipendente, anche erogati da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la specifica qualifica e fascia economica. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione, per eludere il limite.
3. I predetti incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, stante le disposizioni di legge previste a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018.

Articolo 20. Rinvio dinamico e revisione

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 21. Trasparenza

1. Nel rispetto del principio di trasparenza di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 la UO competente, acquisiti i dati, predisporre e pubblica annualmente sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", il file contenente i dati relativi agli incarichi e ai contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con l'individuazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché le eventuali economie prodotte.

Articolo 22. Decorrenza

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di sua adozione, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Il presente Regolamento si applica agli appalti di lavori le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di servizi e forniture le cui procedure di gara siano state avviate successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento a condizione che gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice facciano carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa ovvero nei bilanci dell'INRiM.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.